

Sentenza 8829/11

Rep. N.  
11676  
11

N. 4331 del ruolo gen. affari contenziosi  
N. del ruolo della Sezione  
N. del ruolo dell'Istruttore  
Oggetto: domanda di ammissione tardiva

Anno 2009  
Sezione Fallimentare  
Giudice istruttore: dr. Angelo Del Franco


REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli - VII sezione civile - fallimentare - riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott. Eduardo Campese Presidente  
dott.ssa Alessandra Tabarro Giudice  
dott. Angelo Del Franco Giudice est.

letti i novellati artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonchè l'art. 58 della legge n. 69/09 (riforma del processo civile)

ha pronunciato la seguente



SENTENZA  
TRA  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~

- opponente -

E

~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~

- opposto -

Motivi della decisione

La domanda in esame, diretta ad ottenere l'ammissione al passivo in chirografo del fallimento resistente della somma di euro 312.370,91 sulla base di una asserita esposizione di conto corrente bancario, è infondata e va pertanto rigettata.

Infatti, la parte opponente, a fronte delle relative eccezioni sollevate dal curatore, costituitosi ritualmente in giudizio, non ha allegato gli atti interruttivi della prescrizione decennale (ritualmente eccepita in relazione alla chiusura del rapporto di c/c nel 1996 e alla successiva domanda di ammissione soltanto nel

Avv. Eduardo Campese


2008), non ha allegato il contratto di conto corrente, non ha allegato documentazione munita di data certa anteriore al fallimento e perciò non ha fornito la prova dell'esistenza del rapporto di conto corrente bancario dal quale è sorta la asserita posta a suo credito; né tale prova non può essere data mediante la semplice produzione degli estratti conto, che, in mancanza di vidimazione da parte di un pubblico ufficiale (cioè dei relativi libri contabili) successiva alle annotazioni in conto, sono semplici documenti contabili di parte che riassumono sinteticamente ed unilateralmente l'andamento del rapporto senza provarne l'esistenza e la sua opponibilità al fallimento ex art. 2704 c.c..

Inoltre, le annotazioni nei libri regolarmente tenuti e vidimati possono nei singoli casi essere idonee a fornire la certezza della data, tale idoneità discendendo non dalla mera annotazione nei libri contabili, ma dalla vidimazione ( successiva ad ogni iscrizione ) del pubblico ufficiale che risulti anteriore alla dichiarazione di fallimento e dalla attestazione dello stesso circa la tenuta dei libri a norma di legge, vale a dire da un fatto estrinseco all'annotazione, autonomamente idoneo a provare, nella prospettiva dell'art. 2704 codice civile l'antiorità dell'annotazione medesima alla data di chiusura dei registri e quindi alla data di apertura del fallimento (cfr. Cass. 1993, n. 1016; 4738/84).

Infine, nel caso, di specie, la banca opponente non ha depositato (come eccetto dalla Curatela costituita) tutti gli estratti conto dalla data di inizio fino alla chiusura del rapporto di conto corrente bancario; al riguardo, si osserva che è necessario che la banca produca la copia integrale della scheda del conto, che rappresenta tutte le movimentazioni del conto a far data dalla nascita del rapporto e fino alla sua estinzione, tenuto conto che in un rapporto in cui le operazioni sono regolate in conto corrente il saldo finale è il frutto di tutte le movimentazioni in dare e in avere verificatisi a partire dall'apertura del conto stesso.

Solamente a fronte di tale produzione potrà imporsi al curatore fallimentare l'onere di formulare contestazioni specifiche (che potranno ovviamente investire anche i profili oggetto, per il cliente, di preclusione ai sensi dell'art. 1832 c.c.) in assenza delle quali il credito risultante dal saldo finale non potrà considerarsi provato, senza poter riconoscere alla banca una legittimazione a ridurre unilateralmente il proprio onere probatorio ed a ottenere l'ammissione al passivo fallimentare sulla base soltanto di estratti conto parziali.

Pertanto, la domanda non deve essere accolta.

lett. Silvio Campi 

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.T.M.

pronunziando sulla domanda di ammissione al passivo ex art. 101 l.f. proposta nei suoi confronti

persona del legale rappresentante, con ricorso depositato e notificato al curatore del fallimento

così provvede:

- rigetta l'opposizione;
- condanna la opponente a rifondere alla Curatela parte resistente le spese di lite, che si liquidano nella somma di

Così deciso in Napoli, 8/6/11

Il Giudice estensore  
(dr. Angelo Del Franco)

Il Presidente  
(dr. E. Campese)

*[Handwritten signature]*

12 LUG. 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Gaetano ZUCCARINI

*[Handwritten signature]*